

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE

Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011

ARTICOLO 1 –COSTITUZIONE-FINALITA'-SEDE –DURATA

1. La Federazione Ciclistica Italiana, di seguito per brevità F.C.I., fondata a Pavia il 6 dicembre 1885, riunisce, in un unico ente, tutte le società e associazioni sportive regolarmente affiliate e i tesserati che praticano il ciclismo nel territorio nazionale. La Federazione Ciclistica Italiana è riconosciuta ai fini sportivi dal Coni e dal CIP ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non persegue fini di lucro ed è soggetta alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto.
2. La FCI è affiliata all' UCI quale unica rappresentante del movimento ciclistico italiano e svolge l'attività sportiva in osservanza alle deliberazioni ed indirizzi dell'UCI purchè non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, del CONI, dell'ICP e del CIP.
3. La FCI svolge l'attività sportiva e la relativa attività di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, del CONI, dell'ICP e del CIP anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alla FCI è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI e del CIP.
4. Partecipano alla FCI Società ed Associazioni Sportive affiliate e , nei casi previsti dallo Statuto, in relazione alla particolare attività, gli Enti Aggregati. .
5. La F.C.I. è retta da norme statutarie e regolamentari, sulla base del principio di democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti, in condizione di parità, in adesione all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, in conformità delle deliberazioni del C.O.N.I.
6. La F.C.I., può istituire organismi, settori, commissioni, gruppi di lavoro, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che operano nel rispetto del presente Statuto.
7. La F.C.I. ha sede in Roma e può collocare proprie strutture operative in località diverse dalla propria sede.
8. La F.C.I. ha durata illimitata.
9. La F.C.I. considera il volontariato, quale base insostituibile della propria attività tecnica, organizzativa e funzionale.
10. La F.C.I. riconosce ed adotta, incondizionatamente, le Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. e del CIP.
11. La FCI riconosce ed adotta incondizionatamente il codice di comportamento etico - sportivo emanato dal Coni

ART.2 - AFFILIATI-

1. Possono affiliarsi alla FCI Società e Associazioni Sportive, sia professionistiche che dilettantistiche Le società, le associazioni sportive dilettantistiche, gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, i dirigenti ed i tecnici tesserati alla F.C.I., devono uniformarsi alle disposizioni di cui alla legge L. 289/2002, come modificata dalla legge 128/2004. Le disposizioni di cui alla legge 389/91 e successive modificazioni e le altre disposizioni di carattere tributario, riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali, S.r.l. o cooperative senza fine di lucro.
2. Gli Affiliati assumono tale qualifica, dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione ed il pagamento della quota stabilita, annualmente, dal Consiglio Federale.
3. Il riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati avviene ad opera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, a seguito di delega rilasciata dallo stesso ad opera del Consiglio Federale.
4. Le società e le associazioni sportive possono stabilire la loro sede ai fini dell'ordinamento statale in ognuno degli Stati membri della Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano.
5. Gli affiliati, ai fini del loro riconoscimento, devono adottare propri statuti e regolamenti ispirati ai principi di democrazia interna e pari opportunità, nel rispetto dell'ordinamento nazionale ed internazionale, in conformità delle deliberazioni del C.O.N.I. e del CIP
6. Gli statuti degli affiliati devono rispondere ai requisiti richiesti dalla legislazione dello Stato italiano e devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alla direttive del CONI, del CIP e alla normativa antidoping, nonché allo statuto ed ai regolamenti della F.C.I
7. Lo statuto delle Società e delle Associazioni, deve prevedere, espressamente, l'assenza dello scopo di lucro. Lo statuto delle società deve prevedere l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità societarie. La disciplina delle società professionistiche è quella prevista dall'art. 12 L. 91/81 Ed esse sono sottoposte ai controlli di cui all'art. 5 lettera e) bis del d.lgs. n. 15/04 ed al punto e) dell'art. 6 dello statuto del Coni. Gli statuti devono esplicitare l'impegno di esercitare

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA STATUTO FEDERALE

**Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011**

con lealtà l'attività sportiva e di osservare i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Gli statuti devono essere depositati all'atto della richiesta di affiliazione, per la verifica dell'assunzione di tali principi. Gli statuti sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., o, su delega della stessa del Consiglio Federale.

8. Le associazioni e le società che richiedono l'affiliazione alla F.C.I., devono essere composti da almeno cinque soci. Tale norma non si applica alle società sportive costituite in forma srl, spa e cooperative.

9. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a fare osservare dai propri soci, lo statuto della F.C.I., le norme sportive antidoping, il codice di comportamento etico-sportivo emanato dal Coni il regolamento di giustizia e disciplina e gli altri regolamenti federali, nonché le decisioni e le delibere degli organi della federazione e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le disposizioni federali. Essi sono tenuti altresì, a mettere a disposizione della federazione gli atleti selezionati per le rappresentative federali.

10. In caso di diniego o revoca dell'affiliazione, può essere proposto ricorso, da comunicarsi contestualmente alla FCI a pena di inammissibilità, alla Giunta Nazionale del Coni, che si pronuncia in via definitiva, a seguito dell'acquisizione del parere della Alta Corte di Giustizia.

11. Gli Affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva nazionale ed internazionale, in base agli specifici regolamenti;
- c) di organizzare manifestazioni ed eventi sportivi ciclistici, secondo le norme stabilite dagli organi federali;
- d) di fruire di eventuali agevolazioni economiche, disposte dalla F.C.I., anche in occasione di convenzioni da questa stipulate con enti pubblici o privati.

12. Gli affiliati, privati della loro qualifica per qualsiasi motivo, sono tenuti a soddisfare ogni eventuale obbligazione, sia verso la federazione, sia verso altri affiliati e/o tesserati, e sono passibili di sanzione disciplinare in caso di inadempimento. E' fatta salva nei loro confronti la possibilità di ricorrere alle procedure previste dall'ordinamento statale. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale.

13. Le società sportive professionistiche, sono sottoposte alla verifica dei requisiti previsti per affiliazione alla FCI e ai controlli sulla gestione da parte della F.C.I., come previsto dalla legge 91/81 art. 12, per delega del CONI e secondo le modalità dallo stesso approvate. Il controllo è esercitato nel rispetto dei criteri generali dettati dal C.O.N.I., secondo le regole e le modalità contenute nel Regolamento Organico federale.

14. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.C.I.:

- 1) per inattività;
- 2) per recesso;
- 3) per mancata riaffiliazione annuale;
- 4) per scioglimento volontario della società o associazione;
- 5) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e Disciplina e dagli stessi comminata;
- 6) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale, nei casi di perdita dei requisiti statutariamente prescritti per ottenere l'affiliazione.

ART. 3 - GLI ENTI AGGREGATI -

1. Alla F.C.I. possono essere aggregati gli Enti che, pur praticando attività ciclistica, in quanto svolgono attività di servizio, di rappresentanza o di organizzazione di scopo, non possiedono la natura e i requisiti per conseguire la affiliazione.

2. Il Consiglio Federale può demandare agli Enti aggregati la esecuzione di specifiche attività e controllarne lo svolgimento

3. Agli Enti Aggregati non possono essere attribuiti voti per l'attività ciclistica svolta e sono pertanto esclusi dal diritto di voto nelle Assemblee Federali, Nazionali e Territoriali.

ART.4 - I TESSERATI -

1. Sono tesserati alla F.C.I.:

- a) gli Atleti, italiani e stranieri, che svolgano attività sia dilettantistica che professionistica per un soggetto affiliato;

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE

Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011

- b) i direttori sportivi, i tecnici nazionali, i tecnici regionali e allenatori sportivi;
- c) i dirigenti federali nazionali, regionali e provinciali;
- d) i dirigenti di società e i componenti del relativo consiglio direttivo;
- e) i giudici di gara;
- f) i medici federali, di società e i massaggiatori;
- g) i presidenti onorari e soci d'onore della Federazione;
- h) i soci di società e associazioni affiliate;
- i) i meccanici federali, delle società e associazioni affiliate e le altre figure professionali sportive;
- j) i direttori di corsa e organizzatori di manifestazioni ciclistiche;
- k) le motostaffette, le scorte tecniche e gli addetti alla segnalazione aggiuntiva;
- l) maestri di MTB e fuoristrada;
- m) tesserati aderenti utenti della bicicletta.

2. Si intende per utente della bicicletta il tesserato aderente senza vincolo di natura sportiva che utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto, per turismo, come fitness, tesserati ai quali la FCI assicura servizi di utilità e convenzioni. I suddetti tesserati sono esclusi dal diritto di voto attivo e passivo.

3. I soggetti di cui al comma 1, entrano a far parte della F.C.I., a seguito del loro tesseramento, e all'inserimento nell'albo corrispondente ove previsto con l'obbligo del rispetto delle norme che regolano l'attività della medesima, anche per quanto attiene la tutela sanitaria. I dirigenti federali entrano a far parte della F.C.I. all'atto della loro elezione o della loro nomina. I Presidenti onorari e i soci d'onore della Federazione all'atto della loro designazione da parte dell'Assemblea Nazionale o da parte dell'organo statutario di riferimento.

4. Le atlete in stato di gravidanza o in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del rapporto con la società sportiva di appartenenza nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specifica della disciplina sportiva praticata.

5. I tesserati hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi federali.

6. I tesserati hanno diritto:

- a) partecipare all'attività federale;
- b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive federali.

7. I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le norme del C.O.N.I., della U.C.I. e della F.C.I. Gli Atleti selezionati per le rappresentative federali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.C.I. nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

8. I soggetti proposti per la nomina o candidati a cariche elettive negli organismi internazionali devono essere tesserati alla fci e possedere i requisiti previsti per la candidatura alle cariche in ambito nazionale. La nomina deve avere il benessere del Consiglio Federale.

9. Il tesseramento cessa:

- a) per decadenza o revoca dagli incarichi conferiti o per la perdita, a qualsiasi titolo, della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi disciplinari;
- c) nei casi di cui al precedente articolo 2 comma 15 punti 1-2-3-4-5 e 6.
- d) dimissioni

10. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

11. I tesserati sono obbligati, altresì, ad osservare il Codice di Comportamento Sportivo, le cui regole sono dettate dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

ART. 5 – DIVIETO DI SCOMMESSE

1. E' fatto divieto ai tesserati del settore professionistico ovvero dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito delle rispettive Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate. Nel regolamento organico e nel regolamento

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE

Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011

di giustizia sono indicate le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.

ART. 6 - L'ATTIVITÀ SPORTIVA DEL CICLISMO -

1. La FCI riconosce e tutela il diritto alla libera prestazione delle attività sportive
2. L'attività ciclistica in seno alla F.C.I. si articola in attività dilettantistica e professionistica. Nell'attività dilettantistica è inclusa l'attività amatoriale e quella giovanile. La Federazione Ciclistica Italiana svolge attività sportiva di strada, fuoristrada, pista, abilità, ciclismo paralimpico, indoor, ciclyng e di altre forme che a livello internazionale siano attribuite alla Federazione stessa.
3. E' Atleta dilettante colui che sceglie liberamente di praticare il ciclismo nell'ambito della Federazione Ciclistica Italiana con il vincolo a tempo determinato di natura sportiva.;
4. E' Atleta professionista colui che tesserato per una società sportiva professionistica affiliata, intrattiene con il proprio gruppo sportivo un rapporto di lavoro, regolato dalle norme U.C.I. e stipulato in conformità alle leggi dello Stato italiano.
5. Le predette attività sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti Tecnici deliberati dal Consiglio Federale e devono, in particolare, ispirarsi al costante equilibrio tra diritti e doveri tra i settori professionistico e non professionistico, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.
6. La durata del vincolo sportivo degli atleti è fissato nella misura massima di quattro anni. Le modalità di trasferimento e di svincolo sono deliberate dal Consiglio Federale e riportate nel Regolamento dell'Attività Agonistica.
7. Le richieste di assegnazione delle organizzazioni internazionali (Campionati del Mondo o Europei, Coppe del Mondo) devono avere il preventivo nulla osta della Federazione, prima di essere presentati all'U.C.I. o U.E.C.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

ARTICOLO 7 - ORGANI E STRUTTURE DELLA F.C.I.

Gli Organi e le Strutture federali si distinguono in:

Organi Centrali (deliberativi, di controllo e consultivi), Organi Territoriali (deliberativi e consultivi), Organi di Giustizia e Disciplina e Strutture Federali

ORGANI CENTRALI

1. Sono Organi Centrali a carattere deliberativo:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Federale;
- il Presidente della Federazione;
- il Consiglio di Presidenza;

E' Organo centrale di controllo:

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

E' organo centrale a carattere consultivo:

- il Consiglio dei Presidenti Regionali.

ORGANI TERRITORIALI

Sono Organi territoriali:

- l'Assemblea Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- il Presidente del Comitato Regionale;
- il Consiglio di Presidenza Regionale;
- l'Assemblea Provinciale;
- il Consiglio Provinciale;
- il Delegato Regionale
- il Presidente del Comitato Provinciale;
- il Delegato Provinciale.

E' organo territoriale a carattere consultivo:

- il Consiglio Regionale dei Presidenti Provinciali

ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Sono Organi di Giustizia e Disciplina:

- la Corte Federale;
- la Commissione di Appello Federale;

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE

Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011

- la Commissione Disciplinare Federale Nazionale;
- l'Ufficio di Procura Federale;
- il Giudice Sportivo Nazionale;
- la Commissione Disciplinare Regionale;
- il Giudice Sportivo Regionale

STRUTTURE FEDERALI

Sono Strutture Federali:

- la Segreteria Generale;
- la Struttura Tecnica Federale;
- la Commissione Nazionale dei Giudici di Gara;
- la Commissione Nazionale Direttori di Corsa ed Organizzazione.

2. La composizione e le funzioni delle suindicate Strutture federali sono stabilite dal Regolamento Organico.

3. Il Consiglio Federale istituisce strutture collegabili all'attività svolta secondo gli indirizzi dallo stesso stabiliti.

4. Tutte le cariche o nomine negli organi e strutture federali sono a titolo gratuito e le singole persone hanno diritto al rimborso delle spese, salvo ulteriori delibere assunte in materia dal Consiglio Federale in conformità delle normative a riguardo dettate dal CONI e dai Ministeri Vigilanti e nel rispetto della vigente legislazione in materia anche sportiva.

5. Le funzioni esclusive degli Organi Federali non sono in alcun modo delegabili.

TITOLO III – ASSEMBLEE FEDERALI -

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA NAZIONALE - TIPOLOGIE, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante della F.C.I. Alle Assemblee partecipano i Delegati dei soggetti aventi diritto al voto, eletti nell'ambito delle rispettive assemblee provinciali, sostituiti, in caso di impedimento, dai delegati supplenti come previsto dal comma 2 del successivo art. 9

2. Le Assemblee nazionali si dividono in:

- a) Assemblee ordinarie elettive;
- b) Assemblee straordinarie.

3. L'assemblea Nazionale Ordinaria elettiva provvede alla elezione delle cariche federali nazionali indicate dal comma 18 del presente articolo ed è competente a deliberare inoltre:

- a) sulla designazione dei presidenti onorari e dei soci d'onore;
- b) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è competente a deliberare:

- per la modifica dello Statuto;
- per l'integrazione di organi elettivi;
- per il rinnovo di organi elettivi decaduti anticipatamente;
- per l'esame della proposta di scioglimento della F.C.I.
- per l'approvazione del bilancio di esercizio, nei casi previsti dal successivo art. 50, comma 1 del presente Statuto;

5. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva, da svolgersi entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, è indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente federale,

6. L'Assemblea Straordinaria è indetta e convocata dall'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, in relazione alle fattispecie nel medesimo Statuto indicate.

7. L'Assemblea Straordinaria, nel rispetto delle modalità e delle procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea Nazionale Ordinaria.

8. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'esame dell'Assemblea, del luogo di svolgimento della stessa, della data e dell'ora di prima e seconda convocazione. Tale avviso dovrà essere pubblicato sull'Organo Ufficiale della Federazione almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea medesima ed entro lo stesso termine dovrà essere inviato, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, ai Comitati Regionali.

9. Possono assistere senza diritto di voto e di intervento i Presidenti dei Comitati Regionali.

10. E' facoltà del Presidente Federale invitare ai lavori assembleari i Presidenti e i componenti delle Strutture e Commissioni federali nazionali e i soci d'onore.

11. Per l'elezione del Presidente Federale è richiesta in prima convocazione, ed in tutte quelle successive, la maggioranza assoluta dei voti presenti anche in caso di ballottaggio. Per le elezioni successive a due o più mandati consecutivi del Presidente si applica quanto previsto dal successivo art. 32. Tutte le altre elezioni vengono effettuate a maggioranza

**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE**

**Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011**

relativa. L'intera Assemblea, composta dai Delegati degli Affiliati, degli Atleti e dei Direttori Sportivi vota per la elezione del Presidente Federale, dei Vice Presidenti e per quelle del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente e dei componenti della Corte Federale e del Presidente e dei componenti della Commissione di Appello Federale. Separatamente i Delegati degli Affiliati votano per la elezione dei Consiglieri Federali di propria espressione. A loro volta i Delegati degli Atleti e dei Direttori Sportivi votano separatamente per la elezione dei Consiglieri Federali di rispettiva espressione.

12. Per l'elezione dei Consiglieri Federali, espressione degli Affiliati, i Delegati potranno esprimere un massimo di tre preferenze. Per le elezioni di tutte le altre componenti elettive i Delegati potranno esprimere preferenze pari al numero dei candidati da eleggere meno uno, fatta salva la elezione del Consigliere Federale rappresentante dei Direttori Sportivi. Risulteranno eletti quali membri supplenti, ove previsto, i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze dopo i candidati eletti quali membri effettivi.

13. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, convocata a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno dei rappresentanti degli Affiliati, aventi diritto a voto, i quali rappresentino non meno di un terzo del totale nazionale dei voti o quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale o la metà più uno degli Atleti o dei Direttori Sportivi societari maggiorenni aventi diritto a voto, nelle Assemblee di categoria, deve essere indetta entro sessanta giorni e celebrata nei successivi trenta giorni.

14. Le votazioni si svolgono per alzata di mano o sistemi informatici equipollenti e controprova nei casi dubbi, su decisione del Presidente dell'Assemblea. Le votazioni avvengono per appello nominale o a scheda segreta, se richiesto da almeno il cinquantuno per cento dei Delegati accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.

15. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta.

16. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, e Straordinaria deliberano con la maggioranza dei voti presenti, fatta eccezione per l'elezione del Presidente Federale nei casi previsti dall'Art. 32 e per l'assemblea convocata per lo scioglimento della FCI di cui all'art. 54 e secondo quanto previsto dal comma 6 del successivo art. 10 del presente statuto.

17. L'Assemblea Nazionale elegge con votazioni separate:

- il Presidente della Federazione;
- i tre vicepresidenti
- i sette Consiglieri Federali, secondo quanto stabilito dal primo comma del successivo articolo sedici;
- il Presidente ed i componenti della Corte Federale;
- il Presidente ed i componenti della Commissione di Appello Federale;
- Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nomina su designazione del Consiglio Federale:

- i presidenti onorari;
- i soci onorari

18. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- elegge, con votazioni separate - nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi prima del termine del mandato - il Presidente della Federazione, e l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso o di Organi elettivi, venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
- delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli argomenti devono essere proposti dagli aventi diritto al voto secondo la procedura stabilita dal Regolamento Organico.

ARTICOLO - 9 PARTECIPAZIONE E VOTO DI BASE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è costituita dai Delegati degli Affiliati, dai Delegati degli Atleti e dei Direttori Sportivi. Tutti i delegati rimangono in carica per il quadriennio olimpico previa verifica della permanenza delle condizioni di eleggibilità. La Segreteria Generale provvederà a calcolare il numero dei Delegati degli Affiliati costituenti l'Assemblea Nazionale sulla base di quanto stabilito al comma 8 del presente articolo. Il numero dei Delegati così ottenuti costituisce il 70% della forza assembleare. Su tale base provvederà quindi a calcolare il 20% dei Delegati rappresentanti degli Atleti ed il 10% dei Delegati rappresentanti dei Direttori Sportivi che, aggiunti al 70% di cui in precedenza, formeranno la totale forza assembleare. Il numero dei Delegati rappresentanti degli Atleti e dei Direttori Sportivi verrà poi rapportato, su base regionale, al numero totale degli aventi diritto al voto di ciascuna delle due categorie ed il quoziente così ottenuto, arrotondato, costituirà il numero dei Delegati di ciascuna delle due categorie per ciascuna regione. Qualora le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento non raggiungano nel quoziente l'unità avranno comunque diritto ad un Delegato

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE

Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011

degli Atleti e ad un Delegato dei Direttori Sportivi.

2. I Delegati degli Affiliati, degli Atleti e dei Direttori Sportivi in caso di impedimento, sono sostituiti in Assemblea dai Delegati supplenti della rispettiva categoria di rappresentanza, scelti secondo le modalità di cui al successivo comma 6.

3. Nell'Assemblea Provinciale ordinaria, ed in quella straordinaria convocata a seguito di analoga Assemblea Nazionale, si procederà all'elezione dei Delegati rappresentanti degli affiliati all'Assemblea Nazionale, che avverrà sulla base di una lista di candidati aventi diritto al voto facenti parte dei direttivi societari. I Delegati degli Atleti e dei Direttori Sportivi saranno votati, sulla base di liste di candidati proposte a livello regionale, nel corso delle Assemblee Provinciali.

Le urne contenenti le schede votate degli Atleti e dei Direttori Sportivi saranno inviate ai Comitati Regionali e dagli stessi custodite affinché lo spoglio delle stesse avvenga in sede pubblica a cura delle Commissioni di scrutinio regionali contestualmente al termine di tutte le Assemblee Provinciali della Regione in conformità alle modalità fissate a riguardo dal Regolamento Organico. I Direttori Sportivi e gli Atleti potranno votare i propri delegati all'Assemblea Nazionale anche in Assemblea Provinciale diversa da quella della provincia di tesseramento, ma nella stessa regione, in conformità delle norme in materia stabilite dal Regolamento Organico.

4. Ogni Affiliato potrà proporre un solo nominativo, che dovrà essere presentato dall'Affiliato negli stessi termini e modi previsti per la presentazione delle candidature per le cariche elettive provinciali. Ogni Atleta e Direttore Sportivo maggiorenne avente diritto a voto potrà proporre la propria candidatura, che dovrà essere presentata al Comitato Provinciale di appartenenza ed al Comitato Regionale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prima Assemblea Provinciale della Regione, nei modi previsti per la presentazione delle candidature per le cariche elettive provinciali.

5. Nelle province con diritto a tre o più Delegati rappresentanti degli Affiliati, ogni avente diritto a voto partecipante potrà esprimere la preferenza per un numero di candidati non superiore ai due terzi (arrotondato per eccesso) del numero dei Delegati rappresentanti degli Affiliati assegnati alla provincia stessa. Gli Atleti ed i Direttori Sportivi potranno esprimere una sola preferenza sulle rispettive schede contenenti i nominativi di tutti i candidati delle due categorie regolarmente presentate su liste regionali. Risulteranno eletti Delegati all'Assemblea Nazionale i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevarrà il più anziano di età.

6. I candidati di ciascuna delle tre categorie degli aventi diritto al voto che seguiranno nell'ordine, quali non eletti, costituiranno i Delegati supplenti. Essi parteciperanno all'Assemblea Nazionale in sostituzione dei Delegati eletti che eventualmente rinuncino o non possano partecipare all'Assemblea Nazionale. I rispettivi comitati regionali informeranno per iscritto la Commissione Verifica poteri, di cui al comma 7 del successivo articolo 10, delle sostituzioni adottate.

7. Non possono ricoprire l'incarico di Delegati all'Assemblea Nazionale i componenti in carica del Consiglio Federale, degli Organi di Giustizia e Disciplina Nazionali e Regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti ed i Presidenti dei Comitati Regionali ed i candidati alle cariche elettive.

8. Ai fini del calcolo del numero dei Delegati degli Affiliati che andranno a formare il 70% della forza assembleare ogni Comitato Provinciale avrà diritto a partecipare all'Assemblea Nazionale, in ragione di un Delegato ogni quindici voti di Affiliati nel Comitato stesso aventi diritto al voto, con un minimo di un Delegato.

9. Al fine di assicurare la massima rappresentatività degli Affiliati, verranno conteggiati, a livello regionale, i voti di ogni provincia che, essendo inferiori al minimo di quindici, non hanno permesso l'elezione di Delegati. In tale ipotesi si procederà al recupero dei resti secondo le modalità di seguito elencate:

- detraendo i voti mancanti per raggiungere il quorum delle province alle quali spetta il Delegato di diritto;
- si procede all'attribuzione di altrettanti Delegati ogni quindici voti che vengono assegnati, in ordine decrescente, alla provincia con i resti più alti;
- a parità di resti, i Delegati verranno assegnati, in ordine decrescente, alla provincia con il maggior numero di voti, a quella con il maggior numero di Affiliati aventi diritto al voto ed, infine a quella con il maggior numero di affiliati.

10. E' preclusa la partecipazione alle Assemblee a tutti coloro ai quali sia stata irrogata la sanzione della sospensione da ogni attività federale, in corso di esecuzione, e a quanti non abbiano provveduto al pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento.

ARTICOLO 10 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

1. Le Assemblee Nazionali, non elettive, sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a voto.

2. Le Assemblee Regionali e Provinciali non elettive sono valide in prima convocazione con il cinquanta per cento degli aventi diritto a voto che rappresentino i due terzi dei voti disponibili ed in seconda convocazione qualunque sia il numero

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE

Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011

dei presenti aventi diritto a voto.

3. Le Assemblee elettive sono valide, in prima convocazione, con la presenza del cinquanta per cento degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo degli aventi diritto a voto.
4. L'Assemblea elettiva nazionale provvede anche all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione eletto che saranno sottoposti alla verifica assembleare a termine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.
5. Le Assemblee Straordinarie Nazionali per la modifica dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite con la presenza del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto e le deliberazioni per la loro approvazione debbono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento della Federazione delibera validamente con il voto favorevole di almeno tre quarti degli affiliati aventi diritto al voto.
7. La Commissione di Verifica dei Poteri è nominata dal Consiglio Federale, quelle delle Assemblee Regionali e Provinciali sono nominate dai rispettivi Consigli Regionali e Provinciali. Non possono essere nominati componenti delle Commissioni Verifica Poteri i candidati a cariche elettive. La commissione di verifica dei poteri è composta da 3 a 5 membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente o Segretario e 2 o più membri supplenti. Alla Commissione verifica poteri compete il controllo sull'identità dei delegati, sulla sostituzione dei delegati effettivi con quelli supplenti, sul numero dei delegati aventi diritto al voto presenti, suddiviso nelle tre componenti affiliati, atleti, Direttori Sportivi ed il totale dei voti attribuiti agli stessi.
8. Le Commissioni di Scrutinio sono elette dalle rispettive Assemblee, fra i partecipanti con esclusione dei candidati.

ARTICOLO 11- ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo deliberativo regionale. E' costituita dai rappresentanti degli Affiliati e si deve tenere almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea Nazionale.
2. Ciascun rappresentante degli Affiliati, potrà essere portatore di una delega oltre alla propria. Le deleghe potranno essere attribuite solo ad Affiliati, aventi diritto al voto nell'ambito della stessa Regione.
3. Partecipano alle assemblee regionali, con diritto di intervento, i Presidenti dei Comitati Provinciali.
4. L'Assemblea Regionale ordinaria elettiva deve svolgersi non oltre il decimo giorno antecedente lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva.
5. L'Assemblea Regionale, indetta dal Consiglio Regionale, è convocata dal Presidente Regionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'esame dell'Assemblea, del luogo della stessa, della data e dell'ora, in prima e seconda convocazione. Tale avviso dovrà essere pubblicato sull'Organo Ufficiale della Federazione almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea ed entro lo stesso termine dovrà essere inviato, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, ai Comitati Provinciali ed alla Segreteria Generale. Con le stesse modalità di quella nazionale può essere richiesta la convocazione dell'Assemblea Regionale Straordinaria.
7. L'Assemblea Regionale delibera a maggioranza dei voti presenti.
8. All'Assemblea Regionale ordinaria di fine quadriennio compete l'approvazione della relazione sulla gestione del Comitato e la deliberazione sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno dal Consiglio Regionale o su richiesta del venti per cento degli aventi diritto a voto.
Nell'Assemblea Regionale Ordinaria, che si svolge entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, si procederà all'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti il Consiglio Regionale, a scrutinio segreto e con votazioni separate e successive. Su designazione del Consiglio Regionale nomina il Presidente onorario e i soci onorari.
9. Nei casi di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio Regionale, analogamente a quanto previsto dalle norme fissate per il Consiglio Federale, dovrà essere convocata, a norma del presente Statuto, l'Assemblea Straordinaria per la ricostituzione dei suddetti organi.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo e dai precedenti, l'Assemblea Regionale è regolata, per analogia, dalle norme fissate per l'Assemblea Nazionale. Nelle votazioni possono essere espresse preferenze nella misura della metà più uno per difetto dei candidati da eleggere.
11. L'Assemblea Regionale elegge i componenti del Consiglio Regionale stabiliti dal successivo articolo ventiquattro.
12. I membri del Consiglio Federale i presidenti, i consiglieri regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE

Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011

rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.

ARTICOLO 12- ASSEMBLEA PROVINCIALE - COSTITUZIONE – CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Provinciale è costituita dai rappresentanti degli Affiliati della provincia che vi partecipano mediante l'esercizio del diritto di voto.
2. Per la partecipazione alle Assemblee Provinciali non sono ammesse deleghe tra gli affiliati. Nell'ambito di una società affiliata è ammessa la delega a rappresentare la società, da parte del Presidente della Società, ad un componente del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea Provinciale è indetta dal Consiglio ed è convocata dal Presidente.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'esame dell'Assemblea, del luogo della stessa, della data e dell'ora, in prima e seconda convocazione. Tale avviso dovrà essere pubblicato sull'Organo Ufficiale della Federazione almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea ed entro lo stesso termine dovrà essere inviato, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, ai Comitati Regionali ed alla Segreteria Generale.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria o straordinaria per l'elezione dei delegati all'assemblea nazionale deve svolgersi non oltre il ventesimo giorno prima della l'Assemblea nazionale relativa.
6. L'Assemblea Provinciale delibera a maggioranza dei voti presenti.
7. All'Assemblea Provinciale ordinaria compete l'approvazione della relazione sulla gestione del Comitato e deliberare sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno dal Consiglio Provinciale o su richiesta dei venti per cento degli aventi diritto a voto.
8. Nell'Assemblea Provinciale, che si svolge alla scadenza del mandato, si procederà all'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Provinciale, a scrutinio segreto e con votazioni separate e successive.
9. Nei casi di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio Provinciale, analogamente a quanto previsto dalle norme fissate per il Consiglio Federale, dovrà essere convocata, a norma del presente Statuto, l'Assemblea Straordinaria che provvederà a ricostituire i detti organi.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo e dagli altri precedenti in materia, l'Assemblea Provinciale è disciplinata, per analogia, dalle norme fissate per l'Assemblea Nazionale. Nelle votazioni possono essere espresse preferenze nella misura della metà più uno per difetto dei candidati da eleggere.
11. I Membri del Consiglio Federale Presidenti dei Comitati Provinciali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati.

ARTICOLO 13- ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

1. Gli affiliati di cui al precedente articolo 2, che alla data della celebrazione della Assemblea Provinciale abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi acquisiscono il diritto di voto se nel corso degli stessi dodici mesi:
 - a) hanno svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali, o partecipando ad almeno tre manifestazioni o abbiano svolto attività anche meramente organizzativa, a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della federazione. Ogni Affiliato che partecipa all'Assemblea, per effetto di quanto sopra, avrà diritto ad un voto.
 - b) Saranno attribuiti ulteriori voti agli Affiliati che hanno tesserato Atleti partecipanti a gare per tutte le categorie agonistiche esclusi i master della strada e del fuoristrada nei seguenti termini:
 - un voto in più per gli Affiliati che, nella stagione agonistica antecedente lo svolgimento della Assemblea, abbiano tesserato Atleti che abbiano conseguito, per i risultati ottenuti nelle gare sopraindicate, un punteggio di almeno dieci punti così calcolato, senza differenziazioni fra i calendari regionali, nazionali ed internazionali:
 - a) nelle gare su strada (incluse le tappe e la classifica finale delle gare a tappe);
 - b) nelle gare fuoristrada (Mountain Bike, Ciclocross, BMX e Downhill);
 - c) nelle gare su pista;
 - d) nelle gare di ciclismo paralimpico;
 - cinque punti al primo classificato, quattro punti al secondo, tre punti al terzo, due punti al quarto ed un punto al quinto classificato;
 - Un voto in più per la conquista di un campionato o record italiano: in gare di Strada, Pista, Fuoristrada ciclismo paralimpico;

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE

Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011

- Due voti in più per la conquista di un campionato o record europeo o mondiale o prova olimpica o paralimpica, in gare di Strada, Pista Fuoristrada ciclismo paralimpico;
 - Comunque ad una Società non potranno essere assegnati più di quattro voti.
2. Hanno diritto di voto gli Atleti ed i Direttori Sportivi di cui al precedente art. 4 comma 1.
 3. Gli Affiliati, gli Atleti ed i Direttori Sportivi per poter esercitare il diritto di voto nelle Assemblee devono essere in regola con l'affiliazione ed il tesseramento.

ARTICOLO 14- ELEZIONE DEI DELEGATI NAZIONALI -

1. Nell'Assemblea Provinciale vengono eletti i Delegati dei rappresentanti degli Affiliati, degli atleti e dei direttori sportivi all'Assemblea Nazionale, con le modalità di cui al precedente art. 9.
2. Nelle province in cui non è stato costituito il Comitato Provinciale il Delegato Provinciale, ai soli fini elettivi dei Delegati all'Assemblea Nazionale, provvede a convocare gli Affiliati, aventi diritto al voto.
3. Almeno dieci giorni prima della Assemblea ai rappresentanti degli Affiliati, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, è data facoltà di candidarsi alla elezione a Delegato Nazionale, mediante deposito della candidatura presso la sede del Comitato Provinciale, od, in mancanza dello stesso, presso quella del Comitato Regionale di competenza. Agli Atleti ed ai Direttori Sportivi in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto è data facoltà di candidarsi alla elezione a Delegato Nazionale, in rappresentanza della rispettiva categoria nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 9, comma 4.
4. Nella convocazione dell'Assemblea elettiva dovranno essere indicati, il giorno, il luogo, l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori.

ARTICOLO 15- RICORSI SULLE ASSEMBLEE FEDERALI

1. E' ammesso ricorso alla Commissione di Appello Federale avverso lo svolgimento di tutte le Assemblee, Nazionale, Regionale e Provinciale da presentare da parte dell'avente diritto a voto nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di svolgimento della stessa, a condizione che il ricorso sia stato preannunciato verbalmente e fatto registrare a verbale dell'Assemblea stessa

ARTICOLO 16- CONSIGLIO FEDERALE. COMPOSIZIONE, COMPETENZE ED ELEZIONE

1. Il Consiglio Federale è costituito dal Presidente Federale che lo presiede, da tre vicepresidenti e da sette consiglieri eletti nell'assemblea nazionale di cui quattro tra i candidati degli affiliati, due tra quelli degli atleti e uno tra quelli dei direttori sportivi. Detta ripartizione è attuata nel rispetto delle percentuali stabilite dall'articolo sedici del D.L. 242/99, nel testo modificato dal D.L. 8/1/2004 n.15, rispettivamente del settanta per cento, del venti per cento e del dieci per cento. Dei due consiglieri federali rappresentanti degli Atleti uno sarà di genere maschile e uno di genere femminile. Qualora la categoria degli atleti e la categoria dei Direttori Sportivi siano già rappresentate dai Vice Presidenti, il numero degli eventuali altri componenti atleti da eleggere sarà ridotto, pur garantendo complessivamente due membri. Proporzionalmente verranno aumentati i membri in rappresentanza degli affiliati, si da mantenere invariato il totale complessivo (10) dei Consiglieri, escluso il Presidente.
2. Il Consiglio Federale è l'Organo di amministrazione e di gestione della F.C.I., al quale spettano, oltre alla realizzazione delle direttive espresse dall'Assemblea Nazionale e delle finalità sancite dal presente Statuto, i seguenti compiti:
 - a) approva il Bilancio preventivo entro il 30 novembre ed il Bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo e le relazioni di accompagnamento da trasmettere, per l'approvazione, al C.O.N.I. ;
 - b) amministra il patrimonio federale;
 - c) emana e modifica i Regolamenti federali. I regolamenti attuativi del presente statuto divengono esecutivi dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni;
 - d) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
 - e) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ed in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati;

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE

Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011

- f) delibera sulle domande di affiliazione e riaffiliazione degli Affiliati, sui tesseramenti, sulla tutela sanitaria ed assicurativa degli Atleti, sulla prevenzione e repressione del doping nonché sulla formazione dei quadri e dei tecnici, conformemente agli indirizzi emanati in materia dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
 - g) vigila sull'attività svolta dalla Lega del Ciclismo Professionistico e stabilisce le modalità dei controlli e i provvedimenti da adottarsi nei confronti dei soggetti che svolgono attività professionistica ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 91/81;
 - h) delibera sulle dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
 - i) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte in via di estrema urgenza dal Presidente e in via di urgenza dal Consiglio di Presidenza e ne delibera o meno la ratifica;
 - j) esercita il controllo di legittimità sulle Assemblee regionali;
 - k) Provvede, in conseguenza del parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti relativamente al Conto Consuntivo del Comitato Regionale o per gravi irregolarità di gestione o in caso di gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei direttivi dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali, nominando il Commissario Straordinario il quale, entro sessanta giorni, dovrà provvedere ad indire l'Assemblea elettiva da tenersi entro i successivi trenta per la ricostituzione degli organi;
 - l) procede alla nomina del Giudice Sportivo Nazionale e del suo supplente, del Presidente e dei componenti della Commissione Disciplinare Nazionale Federale, del Procuratore Federale titolare, del suo vice e dei sostituti, dei componenti della Struttura Tecnica Federale e della Commissione Nazionale Giudici di Gara secondo le norme contenute a riguardo nel Regolamento Organico;
 - m) delibera i nominativi da proporre per incarichi elettivi o di nomina in seno agli organi internazionali in rappresentanza della F.C.I.;
 - n) concede l'amnistia e l'indulto, prefissandone i limiti; o) delibera le disposizioni di attuazione dell'attività su proposta dagli organi operativi e cura la gestione di tutti i poteri e di tutte le competenze, che non siano dallo Statuto attribuiti ad altro organo federale;
 - o) delibera le disposizioni di attuazione dell'attività anche su proposta degli organi operativi e cura la gestione di tutti i poteri e di tutte le competenze che non siano dallo statuto attribuiti ad altro organo federale;
 - p) istituisce sedi periferiche funzionali e Comitati territoriali Regionali e Provinciali, determinandone la località in cui avranno sede;
 - q) determina il luogo e la data di svolgimento delle Assemblee Nazionali ed il loro ordine del giorno nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto per la richiesta di convocazione delle Assemblee Straordinarie;
 - r) propone all'Assemblea Nazionale la designazione del Presidente onorario e dei soci d'onore della F.C.I.;
 - s) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste dal Regolamento Organico;
 - t) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
 - u) delibera in merito alla costituzione di speciali Commissioni, Gruppi di Lavoro, e alla nomina di Commissari Straordinari ed Ispettori determinandone il funzionamento, le attribuzioni, il numero dei componenti e la durata dell'incarico.
 - v) fissa le tasse federali e le quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;
 - w) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche mediante la nomina di Tecnici nazionali;
 - x) nomina procuratori speciali, consulenti e delibera che l'uso della firma sia conferito sia congiuntamente che disgiuntamente per determinati atti o categorie di atti a dipendenti della Federazione ed eventualmente a terzi.
3. Il Consiglio Federale può dare incarico a ciascuno dei propri componenti di riferire sugli argomenti all'esame dello stesso Consiglio e di sovrintendere, in qualità di Referenti, ai vari settori delle attività federali.
4. Il Consiglio Federale, in qualsiasi momento eletto, decade al termine del quadriennio olimpico.

ARTICOLO 17- RIUNIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale deve essere convocato almeno quattro volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia richiesta la convocazione per iscritto dalla metà più uno dei suoi componenti.
2. Partecipano alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto, i rappresentanti della F.C.I. negli Organi internazionali, oltre al Presidente onorario, se nominato.
3. Le riunioni del Consiglio Federale sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale della Federazione.
4. Il Consiglio Federale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE**

**Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011**

5. Il Presidente può invitare ogni altra persona che possa portare contributo all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 18- PRESIDENTE FEDERALE

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e ne firma gli atti relativi. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Convoca l'Assemblea Nazionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

2. Il Presidente può assumere, salvo ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile, provvedimenti di estrema urgenza e necessità nei limiti dei poteri dello stesso Consiglio Federale, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili. Il Presidente vigila e controlla tutti gli organi e le strutture della Federazione, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, ed è responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione.

ARTICOLO 19- CONSIGLIO DI PRESIDENZA – COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, da un Consigliere Federale rappresentante degli Atleti e dal Consigliere Federale rappresentante dei Direttori Sportivi. E' validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Decide a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Partecipa il Segretario Generale. I Consiglieri Federali rappresentanti degli Atleti eleggono nel loro interno il proprio componente del Consiglio di Presidenza.

2. Il Consiglio di Presidenza è competente a decidere sugli argomenti relativi alla gestione amministrativa, oltre che sull'applicazione dei programmi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio Federale, purché per motivi di urgenza, non possano essere rinviati all'esame del Consiglio medesimo

3. La mancata ratifica da parte del Consiglio Federale, nella prima seduta successiva, dei provvedimenti adottati in via di urgenza dal Consiglio di Presidenza, comporta la decadenza dei provvedimenti stessi.

4. La decadenza del Consiglio Federale comporta l'immediata decadenza del Consiglio di Presidenza

ARTICOLO 20 – RIUNIONI IN MULTICONFERENZA

1. In limitati casi di argomenti di particolare rilievo ed urgenza, in connessione ai quali non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio Federale o il Consiglio di Presidenza (e non appaia opportuna la deliberazione d'urgenza del Presidente Federale), il Collegio dei Revisori dei Conti, le Commissioni Federali, è possibile svolgere la seduta dei suddetti Organi Federali e Commissioni in multiconferenza, purché sia garantita la contestualità della partecipazione di tutti i componenti e la possibilità di intervento degli stessi nel corso della stessa sessione. In tale ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Organo Federale o della Commissione interessata, assistito dal Segretario dell'Organo o della Commissione. .

ARTICOLO 21 – DECADENZA

1. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal secondo dei Vice Presidenti secondo l'ordine costituito dai voti ricevuti nell'Assemblea Elettiva.

2. Nel caso di dimissioni e di impedimento definitivo del Presidente, decade immediatamente l'intero Consiglio Federale. In tal caso, gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sono attribuiti al Presidente dimissionario e in caso di impedimento definitivo al Vicepresidente vicario, ed al Consiglio Federale decaduto fino all'Assemblea elettiva straordinaria, da convocarsi entro trenta giorni dall'evento e da tenersi nei successivi sessanta, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo capoverso del successivo comma 11 del presente articolo.

3. Nella ipotesi di impedimento anche del Vice Presidente Vicario, il secondo dei Vice Presidenti secondo l'ordine costituito dai voti ricevuti nell'Assemblea Elettiva, provvederà a convocare l'Assemblea e, gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, verranno affidati al Consiglio e al Vice Presidente facente funzioni di presidente.

4. Il caso delle dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE

Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011

uno dei componenti del Consiglio, comporta la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente cui spetteranno gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, che dovrà essere convocata e avere svolgimento nei termini previsti dal primo comma del presente articolo.

5. Nel caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti del Consiglio o dei singoli Vice Presidenti in numero comunque inferiore alla metà più uno del totale, il Consiglio conserva ogni potere attribuitogli dal presente Statuto e procede alla loro sostituzione, cooptando i primi dei non eletti nella precedente Assemblea Nazionale, a condizione che questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. Qualora non si possa procedere alla sostituzione con il criterio indicato deve essere prevista la copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che, ove non fosse compromessa la funzionalità dell'organo, potranno tenersi in occasione della prima assemblea utile. Qualora sia compromessa la funzionalità dell'organo dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria entro 30 giorni e celebrata nei successivi 60 per provvedere all'integrazione dell'Organo.

6. I componenti del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza che non hanno partecipato a tre riunioni consecutive, senza aver giustificato l'assenza decadono dalla carica.

7. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia eletti o nominati dal Consiglio Federale medesimo.

8. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono estese ai Consigli Provinciali e Regionali, in quanto applicabili.

9. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi federali, sono irrevocabili.

10. Decadono dalla loro appartenenza all'Organo od alla Struttura Federale, di cui siano stati chiamati a far parte per elezione o per nomina, coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto d'interessi per ragioni economiche con l'Organo medesimo di cui fanno parte. Tale conflitto è determinato dal pronunciamento della Corte di appello Federale su denuncia di qualsiasi tesserato. Sono considerati incompatibili con la carica comunque rivestita nel contesto della F.C.I. e devono essere dichiarati decaduti dalla Corte Federale, a richiesta del Procuratore Federale, cui spetta l'effettuazione dei necessari accertamenti preventivi, a seguito di denuncia di qualsiasi tesserato, tutti coloro che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto d'interesse per ragioni economiche con l'Organo o la Struttura federale della quale facciano parte. Qualora il conflitto d'interessi si manifesti relativamente a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

11. Il termine indicato per la celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, da convocarsi per la ricostituzione o per la necessaria sostituzione dei componenti dimissionari o decaduti del Consiglio Federale, è fissato nel termine perentorio di 90 giorni. Il regime di proroga dei poteri limita la competenza agli atti conservativi o indifferibili di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 22- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPOSIZIONE – FUNZIONI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, eletti dalla Assemblea Nazionale e da due membri effettivi ed un supplente nominati dal C.O.N.I.. Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea, con votazione separata..

2. Tutti i componenti devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili- Possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le Assemblee ed alle riunioni degli Organi federali.

3. In caso di vacanze, per qualsiasi motivo, tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all'integrazione del Collegio effettuando le sostituzioni secondo le disposizioni del Codice Civile.

4. Nel caso di mancanza di supplenti dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria per la sostituzione dei revisori mancanti entro e non oltre novanta giorni. Nei vari casi di decadenza si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito:

- controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
- accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- esaminare il Bilancio Preventivo e le successive variazioni, il bilancio d'esercizio ed i documenti ad esso allegati, redigendo le prescritte variazioni;
- effettuare ogni tre mesi verifiche alla cassa, ai valori ed alla consistenza dei beni inventariati;
- vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il parere di competenza al Consiglio Federale relativamente al Conto Consuntivo dei Comitati Regionali.

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE

Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. E' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti
7. I Revisori dei Conti effettivi, possono, anche individualmente, con delega del Presidente del Collegio e d'intesa con il Presidente Federale, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le Strutture periferiche della F.C.I.. Le risultanze delle singole ispezioni, che comportino rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

TITOLO IV : ORGANI TERRITORIALI
ARTICOLO 23- COMITATI REGIONALI

1. In ogni Regione nella quale ci siano almeno trenta Affiliati aventi diritto di voto, è istituito il Comitato Regionale.
2. Al verificarsi dei presupposti per la costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale assume la relativa deliberazione e indice l'Assemblea Regionale per l'elezione del Presidente del Comitato Regionale e dei componenti del Consiglio Regionale.
3. Il Comitato Regionale ha sede nel capoluogo della regione, tuttavia l'Assemblea Regionale può proporre al Consiglio Federale, con deliberazione approvata dai due terzi degli aventi diritto di voto, una diversa sede. Qualora la sede del Comitato Regionale sia ubicata in località diversa dal Capoluogo di Regione, il 35% delle società aventi diritto al voto possono proporre l'inserimento nell'ordine del giorno di convocazione della prima assemblea utile, la verifica della permanenza della sede del Comitato Regionale fuori dal Capoluogo di Regione. Se tale verifica non avesse il consenso dei due terzi degli aventi diritto al voto la Sede del Comitato Regionale dovrà ritornare automaticamente nel Capoluogo di Regione. La proposta sarà esaminata dal Consiglio Federale in relazione alle esigenze tecniche, amministrative ed economiche della Federazione.
4. Rimangono immutate le sedi istituite alla data di approvazione del presente Statuto.
5. Il Comitato Regionale ha autonomia amministrativa e contabile nel rispetto delle norme del relativo regolamento federale. Il Comitato Regionale è sottoposto alla vigilanza della Federazione. Il Consiglio Regionale approva annualmente il conto preventivo e delibera il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale. In caso di mancata approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio Federale, o in caso di parere negativo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti si dovrà procedere a norma del precedente articolo 16 punto 1 comma k..
6. Qualora in una regione per insufficienza di società affiliate con diritto a voto non sia possibile addivenire alla costituzione del Comitato, il Consiglio Federale provvede alla nomina del delegato regionale cui saranno attribuiti i poteri necessari a consentire l'affiliazione e il tesseramento previsti dal presente Statuto, oltre alla organizzazione delle gare e manifestazioni societarie. Il delegato regionale dura in carica un quadriennio o fino al venir meno delle condizioni che ne hanno richiesto la nomina alla decadenza o allo scioglimento del Consiglio Federale che lo ha nominato e può essere revocato nei casi di errato o insufficiente svolgimento delle funzioni affidategli. Oltre alle funzioni indicate dal precedente capoverso il delegato regionale svolge gli altri compiti attribuitigli dal Consiglio Regionale ai fini dello svolgimento dell'attività federale sul piano tecnico ed organizzativo nel territorio della regione.

ARTICOLO 24- CONSIGLIO REGIONALE

1. Ogni Consiglio Regionale è composto dal Presidente del Consiglio Regionale, e:
 - fino a 150 Società un Vicepresidente e tre Consiglieri;
 - oltre 150 società 2 Vicepresidenti e quattro Consiglieri.Esso deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno.
2. Nella riunione di insediamento il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo tra i suoi componenti o designandolo tra persone esterne al Consiglio. Nella seconda ipotesi il Segretario parteciperà alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
3. Nella prima riunione Il Consiglio Regionale Istituisce le Commissioni ed i Settori in analogia a quanto previsto per il Consiglio Federale secondo le proprie esigenze gestionali ed operative. La composizione e le funzioni di tali organismi sono stabilite dal Regolamento Organico.

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE

Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011

4. Il Consiglio Regionale deve riunirsi ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri lo ritenga necessario. E' validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Il Presidente può invitare ogni altra persona che possa portare contributo all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Partecipano alle riunioni anche i componenti del Consiglio Federale della regione di appartenenza o altro componente delegato dal Consiglio Federale ed il Presidente Regionale onorario.
7. Ai Consigli Regionali è attribuito il compito di realizzare, nelle rispettive regioni, i piani di attività e le iniziative dirette ad ampliare l'attività ciclistica regionale, nonché la predisposizione della relazione sulla gestione del Comitato.
8. I Consigli Regionali sono responsabili nei confronti dell'Assemblea Regionale del rispetto e dell'applicazione delle Carte Federali e delle norme di svolgimento dell'attività, oltre che dei compiti speciali di volta in volta conferiti.
9. Ai Consigli Regionali spetta il controllo ed il coordinamento delle attività dei Consigli Provinciali oltre al controllo di legittimità sulle Assemblee Provinciali elettive.
10. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono istituiti, in presenza di almeno dieci società affiliate aventi diritto a voto, Comitati Provinciali con funzioni analoghe a quelle dei Comitati Regionali. I suddetti Comitati hanno facoltà di proporre al Consiglio Federale un coordinatore per quei settori dell'attività federale che riterranno opportuno. Il Comitato Provinciale di Bolzano dovrà garantire all'interno un Vicepresidente ed un consigliere del gruppo etnico minoritario. Per cui anche fino a 150 società il Comitato dovrà essere composto dal Presidente, due Vicepresidenti e due Consiglieri. Nella Regione Valle d'Aosta è istituito, in presenza di almeno dieci società affiliate aventi diritto a voto, il Comitato Regionale.
11. Il Consiglio Regionale in qualsiasi momento eletto, decade al termine del quadriennio olimpico, salvo i casi di decadenza di cui al precedente articolo 21 in quanto applicabili.
12. Nei casi previsti dall'articolo 16, 2° comma, lettera K, il Consiglio Regionale propone al Consiglio Federale lo scioglimento del Direttivo dei Comitati Provinciali e la nomina di un Commissario.

ARTICOLO 25- PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, per quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente Federale.
2. Rappresenta la F.C.I. ai fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale, del Consiglio di Presidenza Regionale e del Consiglio Regionale dei Presidenti Provinciali, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale in quanto compatibili.
3. E' responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Comitato nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale. In caso di estrema urgenza e nella impossibilità di differimento del provvedimento al Consiglio Regionale il Presidente del Comitato Regionale può adottare le deliberazioni di competenza dello stesso Consiglio Regionale. La mancata ratifica, da effettuarsi nella prima riunione utile, comporta la decadenza dei provvedimenti.
4. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.C.I.

ARTICOLO 26- CONSIGLIO DI PRESIDENZA REGIONALE

1. Il Consiglio di Presidenza Regionale è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti, Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio Regionale senza diritto di voto se esterno al Consiglio. Al Consiglio di Presidenza Regionale spetta l'esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale, lo svolgimento delle funzioni non esclusive dallo stesso delegate e, in via di urgenza, l'esercizio dei poteri del Consiglio Regionale.
2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri. Le deliberazioni adottate in caso di urgenza debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta la decadenza dei provvedimenti.
3. Il Consiglio di Presidenza Regionale decade contemporaneamente alla decadenza del Consiglio Regionale.

ARTICOLO 27- COMITATI PROVINCIALI

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE

Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011

1. Ove si ritenga necessario ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio può essere istituito il Comitato provinciale nelle province in cui vi siano almeno venti affiliati aventi diritto al voto. I consigli direttivi dei Comitati Territoriali devono essere costituiti da almeno cinque componenti.
2. Al verificarsi dei presupposti per la costituzione del Comitato Provinciale, il Consiglio Regionale propone al Consiglio Federale la costituzione del Comitato provinciale. A seguito della istituzione del Consiglio Provinciale il Comitato Regionale assume la relativa decisione e convoca l'Assemblea Provinciale per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale.
3. Il Comitato Provinciale ha sede nel capoluogo della provincia, tuttavia l'Assemblea Provinciale può proporre al Consiglio Regionale, con deliberazione approvata dai due terzi degli aventi diritto al voto, una diversa sede. La proposta è esaminata dal Consiglio Regionale anche alla luce delle esigenze tecniche, amministrative ed economiche della Federazione.
4. Rimangono immutate le sedi istituite alla data di approvazione del presente Statuto.
5. Il Comitato Provinciale ha autonomia amministrativa e contabile nel rispetto delle norme del relativo regolamento Federale. Il Comitato Provinciale è sottoposto alla vigilanza del Comitato Regionale che ne verifica il bilancio ed in caso di mancato rispetto delle norme e dei regolamenti propone al Consiglio Federale lo scioglimento e la nomina di un Commissario

ARTICOLO 28- CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Comitato Provinciale è retto da un Consiglio Provinciale composto dal Presidente e da quattro Consiglieri.
2. Nella prima riunione il Consiglio Provinciale nomina, fra i Consiglieri, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Segretario può essere scelto anche al di fuori del Consiglio. In questo caso non ha diritto di voto.
3. Al Consiglio Provinciale si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al funzionamento ed ai casi di decadenza ed integrazione previsti per il Consiglio Regionale.
4. Il Consiglio Provinciale è responsabile nei confronti del Comitato Regionale, del rispetto e dell'applicazione delle norme di svolgimento dell'attività, dettate dal Consiglio Regionale.
5. Ai componenti del Consiglio Provinciale, e ai Coordinatori Provinciali nominati dal Consiglio Regionale è attribuito il compito di svolgere l'attività, coordinata sul piano regionale, diretta allo sviluppo ed al miglioramento dello sport ciclistico nelle sue varie espressioni, nonché la predisposizione della relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea Provinciale.
6. Il Consiglio Provinciale esercita le funzioni non esclusive ad esso delegate dal Comitato Regionale.
7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. Il Consiglio Provinciale in qualsiasi momento eletto, decade al termine del quadriennio olimpico.

ARTICOLO 29- PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

1. Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale con le stesse modalità previste per il Presidente del Comitato Regionale, in quanto applicabili.
2. Rappresenta la F.C.I. nel territorio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale e convoca, nei casi e modi fissati dallo Statuto, le Assemblee Provinciali.
3. E' responsabile unitamente al Consiglio Provinciale del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Provinciale, del Consiglio Regionale e del Consiglio Federale.
4. Nel caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente
5. Nel caso di impedimento definitivo, nonché nei casi di dimissioni, si applicano le norme previste in materia dal presente Statuto per gli organi nazionali.

ARTICOLO 30- DELEGATO PROVINCIALE

1. Nelle province nelle quali non è costituito il Consiglio Provinciale, il Consiglio Federale provvede su proposta del Comitato Regionale alla nomina di un delegato Provinciale. Allo stesso è attribuito il compito di promuovere ed attuare le attività federali dirette a consentire la costituzione del Consiglio Provinciale, nel rispetto delle relative norme stabilite dal presente Statuto

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE

Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011

2. Il Delegato Provinciale deve essere residente nella provincia interessata, dura in carica un quadriennio o fino al venire meno delle condizioni che ne hanno richiesto la nomina o alla decadenza o allo scioglimento del Consiglio Federale che lo ha nominato, e può essere revocato nei casi di errato o insufficiente svolgimento delle funzioni affidategli
3. Il Delegato Provinciale rende atto della propria attività annuale alle Società ed al Consiglio Regionale per le valutazioni di competenza ed i conseguenti provvedimenti.
4. Il Delegato Provinciale a fine anno è tenuto ad inviare al proprio Comitato Regionale la relazione relativa allo svolgimento del proprio mandato.
5. Per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale il Delegato osserva le modalità di cui all'articolo 14 secondo comma del presente Statuto.

ARTICOLO 31- LE INCOMPATIBILITÀ A RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE FEDERALI -

1. Sono incompatibili fra di esse le cariche federali nazionali, regionali e provinciali che costituiscano di diritto o di fatto la situazione del controllore controllato.
2. La carica di componente di tutti gli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva, centrale o territoriale della Fci.
3. La carica di Presidente Federale e componente del Consiglio Federale è incompatibile con ogni altra carica nel consiglio direttivo di società affiliate.
4. La carica di Presidente Regionale è incompatibile con la carica di Presidente e Vice-Presidente di Società affiliate.
5. L'attività di Direttore di Corsa ed Organizzazione è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva a livello nazionale e con quella di Presidente Regionale.
6. Le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli organi di giustizia centrali e territoriali, elettivi o di nomina, nonché lo svolgimento delle funzioni di Giudici di gara, sono incompatibili con qualsiasi carica federale o sociale, nell'ambito della F.C.I.
7. I Giudici di Gara in attività di servizio non possono svolgere funzioni di tecnico. I Componenti della Commissione Nazionale dei Giudici di Gara possono svolgere le funzioni proprie della categoria, nelle gare internazionali ed i Componenti delle Commissioni Regionali dei Giudici di Gara, limitatamente alle gare nazionali ed internazionali.
8. Le cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente e di Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
9. Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione opererà d'ufficio la decadenza dalla carica assunta posteriormente.
10. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto, tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del Coni.

ARTICOLO 32- CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ

1. Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente statuto e dalle norme da questi richiamate, i cittadini italiani maggiorenni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno.
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - c) essere tesserati alla F.C.I. o esserlo stati per almeno due anni nell'ultimo decennio;
 - d) Per gli Atleti ed i Direttori Sportivi essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nella rispettiva qualifica negli ultimi dieci anni.
 - e) Per gli atleti aver preso altresì parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale.
2. Il requisito di cui al precedente punto c non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia e Disciplina federali. Per i componenti degli altri Organi detto requisito dovrà risultare da documentazione esistente negli archivi federali.
3. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva e/o per aver contribuito direttamente od

**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE**

**Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011**

indirettamente alla pratica del doping. Sono ugualmente in eleggibili tutti coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., la F.C.I., contro altre Federazioni Sportive Nazionali, contro Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

4. Sono ineleggibili alle cariche elettive previste dal presente statuto, tutti coloro che abbiano un'età superiore ai 74 anni. Se chi ricopre una carica elettiva compie 74 anni nel corso del mandato per il quale è stato eletto decade dalla carica solo al termine del mandato.

5. Sono parimenti ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della F.C.I.

6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente Federale può esercitare un terzo mandato consecutivo soltanto qualora uno dei due mandati abbia avuto durata inferiore a due anni ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie secondo quanto stabilito ex d.l. 15/04 art.16 co.4.

7. Per le elezioni successive a due o più mandati consecutivi il Presidente Federale uscente che si presenti candidato è confermato soltanto qualora raggiunga in Assemblea alla prima votazione una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.

8. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in questo caso vi potrà concorrere ma dovrà comunque raggiungere una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. In caso diverso si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

9. Il computo dei mandati di cui al precedente comma 4 si effettua, a norma dell'art.2, comma 6 del D.L. 8-1-2004 n.15, dal mandato che ha inizio a seguito della elezione della Giunta e del Presidente del C.O.N.I. da tenersi entro il 30-6-2005.

10. Tutte le candidature sono presentate a titolo individuale e ne potrà essere presentata una sola per ciascuna Assemblea elettiva.

11. Può essere presentata la candidatura per la elezione a Delegato dell'Assemblea Nazionale per una sola delle tre componenti.

ARTICOLO 33- CANDIDATURE AGLI ORGANI FEDERALI

1. Ogni tesserato in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto può accedere alle cariche elettive presentando la propria candidatura nei modi e tempi di seguito indicati.

2. Le candidature nazionali e regionali devono essere presentate alla Segreteria Generale ed al Comitato Regionale di appartenenza, pena la loro irricevibilità, rispettivamente almeno trenta e quindici giorni prima delle relative Assemblee, con pubblicazione, a dieci giorni prima per l'Assemblea Nazionale e cinque giorni prima per l'Assemblea Territoriale a mezzo Organo Ufficiale federale.

3. I candidati alle Presidenze Federali e Regionali, dovranno presentare i relativi programmi di attività che saranno resi pubblici unitamente alle indicazioni delle candidature. Le candidature provinciali dovranno essere presentate ai rispettivi Comitati Provinciali e Regionali, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

TITOLO V: ORGANI CONSULTIVI

ARTICOLO 34- IL CONSIGLIO DEI PRESIDENTI REGIONALI

1. Il Consiglio dei Presidenti Regionali è composto dai Presidenti dei Comitati Regionali o, in caso di loro impedimento, dai Vice Presidenti.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente Federale e le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale o da un Funzionario da lui delegato.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente della F.C.I., almeno due volte all'anno o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

4. Il Consiglio dei Presidenti Regionali esprime pareri su ogni argomento inerente l'attività federale. In merito alla programmazione annuale delle attività federali, ai Regolamenti tecnici di attuazione dell'attività e al Bilancio Preventivo, il Consiglio Federale dovrà richiedere il parere preventivo non vincolante del Consiglio dei Presidenti Regionali.

5. Annualmente il Consiglio dei Presidenti Regionali si riunisce sotto la Presidenza del Presidente Regionale più anziano di età, per la nomina dei tre Rappresentanti dei Presidenti Regionali in Consiglio Federale, con voto consultivo.

**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE**

**Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011**

ARTICOLO 35 - CONSIGLIO REGIONALE DEI PRESIDENTI PROVINCIALI

1. Il Consiglio Regionale dei Presidenti Provinciali è composto dai Presidenti dei Comitati Provinciali o, in caso di loro impedimento, dai Vice Presidenti e dai Coordinatori Provinciali che operano sul territorio regionale.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Comitato Regionale, che lo presiede, almeno due volte all'anno o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
3. Svolge le funzioni di Segretario, il Segretario del Consiglio Regionale.
4. Il Consiglio Regionale dei Presidenti Provinciali esprime pareri su ogni argomento inerente l'attività federale nel territorio di competenza.

**TITOLO VI - ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
ARTICOLO 36- ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA**

1. Gli Organi di Giustizia e Disciplina giudicano sulle violazioni di norme, statuti, regolamenti e deliberati della F.C.I. sugli illeciti sportivi, sulla violazione delle Norme Sportive Antidoping di competenza, nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, compresi i casi di corruzione e commercializzazione in campo sportivo. I Componenti degli Organi di Giustizia, vengono eletti o nominati per i periodi indicati nel presente Statuto, operano in piena autonomia. E' esclusa ogni possibilità di revoca anticipata nei confronti dei Componenti eletti e nominati, che durano in carica per il quadriennio olimpico. Il mandato è rinnovabile.
2. Gli Organi di Giustizia Sportiva, sono tenuti ad operare secondo i principi di Giustizia Sportiva deliberati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., assicurando la difesa in ogni stato e grado del processo, in analogia con le norme dell'ordinamento statale. Sono previsti gli istituti della revisione, della riconsultazione e dell'astensione. I provvedimenti sanzionatori e cautelari, emessi dagli organi di giustizia, possono essere impugnati, secondo quanto previsto nel Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale e dalle Norme Sportive Antidoping.
3. I componenti degli Organi di Giustizia federali nazionali e regionali devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla F.C.I. I Giudici Sportivi Regionali, possono essere anche scelti fra soggetti di alta e riconosciuta professionalità e competenza in ambito sportivo senza necessariamente essere in possesso del requisito della laurea in giurisprudenza.
4. I Componenti degli Organi di Giustizia devono essere terzi ed imparziali. I Componenti degli Organi di Giustizia svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno nominati.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto devono essere applicati i principi del Diritto Processuale Penale, diritto civile, diritto amministrativo.
6. La giustizia sportiva deve essere efficace. Pertanto le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il Giudice dell'impugnazione può sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi riservati alla valutazione del medesimo, su ricorso motivato della parte entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le controversie sono discusse in pubblica udienza. Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente.
7. Il Presidente di ogni singolo Organo di Giustizia, in casi di straordinaria necessità e di urgenza, può disporre, con decreto, tempestivamente comunicato ai componenti dell'Organo e alle parti, che le adunanze in Camera di Consiglio e le udienze, siano tenute in teleconferenza, anche solo telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale. In tale ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, assistito da un segretario.

ARTICOLO 37 - CORTE FEDERALE

1. La Corte Federale è composta dal Presidente e da quattro componenti effettivi e due supplenti, in possesso di laurea in giurisprudenza, eletti dall'Assemblea Nazionale, secondo le modalità previste nel presente Statuto per l'elezione degli Organi centrali. I componenti supplenti sostituiscono quelli effettivi in tutti i casi di assenza o impedimento degli stessi. La Corte è legittimamente costituita con la presenza di tre componenti effettivi o supplenti, compreso il Presidente o chi lo sostituisce, tranne quando è chiamata ad interpretare le norme statutarie. Le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre dei presenti.
2. Svolge le funzioni di Segretario un Funzionario della F.C.I., alla cui indicazione provvede il Segretario Generale.

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE

Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011

3. Alla Corte Federale compete la decisione in prima istanza sulle richieste avanzate dai tesserati e dagli Affiliati relativamente alla legittimità degli atti emanati in materia amministrativa dagli Organi centrali o periferici, nonché dalle Commissioni e Strutture federali, la cui competenza non sia attribuita ad altri organi di giustizia e disciplina.
4. La Corte Federale interpreta le norme statutarie e regolamentari esprimendosi sulla legittimità e conformità di queste ultime e proponendone l'eventuale modifica al Consiglio Federale. Il procedimento di interpretazione, può essere instaurato a richiesta del Presidente Federale, del Consiglio Federale, del Segretario Generale e dagli Organi di Giustizia e Disciplina Federale. In questo ultimo caso sospende il procedimento disciplinare in corso fino a quando la Corte non abbia espresso il proprio parere.
5. La Corte Federale delibera sull'ammissibilità dei requisiti referendari e può modificare o integrare gli stessi.
6. Le decisioni della Corte Federale sono rese pubbliche a mezzo di proprio comunicato sull'organo ufficiale federale nel termine di trenta giorni dalla loro adozione e sono inappellabili nell'ambito degli organi di giustizia federale.
7. Spetta alla Corte Federale decidere in via definitiva sui ricorsi in merito ai requisiti delle candidature avanzate nelle assemblee elettive di ogni ordine e grado. La decisione viene assunta dal Presidente con successiva ratificata dei Componenti.
8. La Corte Federale è competente a deliberare sulle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 32 e in secondo grado sui provvedimenti di decadenza e di ineleggibilità pronunciati dalla Corte d'Appello Federale. La Corte procede su richiesta del procuratore federale e su segnalazione comunque pervenuta.
9. Giudica in secondo grado sugli eventuali illeciti dei dirigenti federali nazionali eletti e/o nominati, commessi nell'esercizio delle loro funzioni
10. Nel caso di cessazione delle funzioni del presidente, lo stesso sarà sostituito dal componente effettivo, che in sede elettiva abbia riportato il maggior numero dei voti, e resterà in carica fino alla celebrazione della prima assemblea utile.
11. Nei casi di cessazione dalla propria funzione di componente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti. Qualora non fosse possibile procedere a tale sostituzione e nel caso non fosse garantito il regolare funzionamento della Corte, si dovrà provvedere entro sessanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria, nei successivi trenta giorni, per la ricostituzione dell'Organo.

ARTICOLO 38 - COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

1. La Commissione di Appello Federale è composta da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale, tutti in possesso della laurea in giurisprudenza. Si riunisce in collegio con la presenza di tre membri e decide a maggioranza semplice. I membri supplenti sostituiscono quelli effettivi in tutti i casi di assenza o di impedimento
2. La Commissione di Appello Federale è competente a:
 - giudicare, in secondo grado ed in via definitiva, sui ricorsi proposti avverso le decisioni emesse dalla Commissione Disciplinare Federale Nazionale e Regionale e dal Giudice Sportivo Nazionale, nelle materie di loro competenza;
 - giudicare sui ricorsi per rikusazione, con i più ampi poteri d'indagine;
 - giudicare sui ricorsi in merito alla legittimità delle elezioni degli organi direttivi dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali;
 - giudicare sui ricorsi relativi allo svolgimento delle assemblee federali, sui provvedimenti di decadenza di cui all'art. 21 dello Statuto.
 - giudicare in primo grado sugli eventuali illeciti dei dirigenti federali nazionali eletti e/o nominati, commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
3. L'elezione della Commissione di Appello Federale avviene con votazioni separate per la carica di Presidente e per quella dei membri, per le quali sono consentite due preferenze.
4. Nel caso di cessazione dalla propria funzione del Presidente, questi sarà sostituito con il componente effettivo che, in sede elettiva, abbia riportato il maggiore suffragio. La Commissione di Appello Federale completerà il proprio organico, cooptando il membro supplente che abbia ricevuto il maggior numero di voti, che resterà in organico fino alla successiva Assemblea Nazionale per l'elezione del nuovo Presidente.
5. Nei casi di cessazione dalla propria funzione di un componente si procederà all'integrazione del collegio mediante sostituzione con il primo dei non eletti. Qualora non fosse possibile procedere all'integrazione e qualora non sia garantito il regolare funzionamento dell'organo, si provvederà entro sessanta giorni, alla convocazione di apposita Assemblea Nazionale Straordinaria da tenersi nei successivi trenta giorni; per la ricostituzione dell'organo collegiale.

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE

Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011

6. Avverso le decisioni della Commissione di Appello Federale in materia di antidoping è ammesso ricorso al Tribunale Nazionale Antidoping del C.O.N.I., secondo le norme emanate dallo stesso e contenute nel regolamento antidoping Federale

ARTICOLO 39 - GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E REGIONALE

1. Il Giudice Sportivo Nazionale ed il suo supplente sono nominati dal Consiglio Federale; il Giudice Sportivo Regionale ed il suo supplente sono nominati dai rispettivi Comitati Regionali. Durano in carica per il quadriennio olimpico.
2. Al Giudice Sportivo Nazionale ed al Giudice Sportivo Regionale, ciascuno entro il settore di competenza, è attribuito il potere di:
 - a) infliggere e adottare sulla base dei verbali di gara ed in ipotesi di violazione delle norme, le sanzioni previste a carico dei soggetti tesserati ed affiliati, di cui al Regolamento Tecnico, al Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale, nonché applicare quelle accessorie conseguenti ai provvedimenti di squalifica per fatti di doping.
 - b) denunciare alla Procura Federale, per il seguito di competenza, tutte le violazioni di natura comportamentale, morale ed etica, nonché i fatti previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, così come risultanti dalla documentazione trasmessa al Giudice Sportivo dalle Giurie.
3. Della nomina del Giudice Sportivo Regionale e del suo supplente e delle loro eventuali sostituzioni nei casi previsti, i Comitati Regionali dovranno informare ogni volta la Segreteria Generale

ARTICOLO 40 – PROCURA FEDERALE

1. La Procura Federale è l'organo preposto ad esercitare, in via esclusiva, le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia e Disciplina Federale. Il Procuratore Federale può avvalersi di sostituti e collaboratori e svolge le necessarie indagini a seguito di denuncia da parte di tesserati, affiliati, organi federali centrali o periferici e può procedere d'ufficio, agendo in piena autonomia ogni qual volta venga a conoscenza di fatti o atti rilevanti, ai fini delle sue competenze.
2. Il Procuratore Federale e i componenti della Procura, sono nominati dal Consiglio Federale. L'Ufficio di Procura Federale è composto dal Procuratore, che ne è il titolare, dal suo sostituto e dai componenti, tutti in possesso di laurea in giurisprudenza. Dura in carica per il quadriennio olimpico.
3. Le modalità di funzionamento della Procura Federale sono stabilite dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.
4. La Procura Federale, qualora ne accerti la fondatezza, promuove l'azione disciplinare investendo, per il giudizio, gli Organi giudicanti competenti. In detta fase sostiene l'accusa in giudizio.
5. Nel caso in cui la contestazione dell'infrazione, all'esito dell'indagine svolta, risulti infondata, la Procura Federale decreta l'archiviazione, rimettendo il provvedimento all'organo di giustizia e disciplina competente.
6. I provvedimenti di deferimento, di archiviazione e di proposta di sospensione cautelare, adottati dalla Procura Federale devono essere pubblicati sull'organo ufficiale federale.

ARTICOLO 41 - COMMISSIONI DISCIPLINARI

1. Le Commissioni Disciplinari Federali Nazionali e Regionali sono gli organi competenti a giudicare i tesserati e gli affiliati e ad infliggere agli stessi, nei casi di loro accertata responsabilità, le sanzioni previste nel Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale. Detti organi svolgono la loro attività a livello nazionale e regionale, secondo la loro competenza, quali organi centrali e territoriali di giustizia della F.C.I.;
2. La Commissione Disciplinare Nazionale Federale e quelle Regionali sono composte da un Presidente e da due componenti, tutti in possesso della laurea in giurisprudenza, nominati rispettivamente per la loro competenza territoriale dal Consiglio Federale e dai Consigli Regionali per il quadriennio olimpico. Fanno parte di dette Commissioni, due componenti supplenti designati dagli stessi organi di cui sopra, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento. I consigli regionali devono informare la Segreteria della F.C.I., dei nominativi designati a comporre la Commissione Regionale, dei loro sostituti e della eventuale sostituzione dei componenti della Commissione Disciplinare Regionale.
3. La Commissione Disciplinare Federale Nazionale e Regionale decide con la presenza di tre membri e le decisioni *sono* adottate a maggioranza semplice.

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE

Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011

4. La Commissione Disciplinare Federale Nazionale, giudica in primo grado sull'azione disciplinare promossa dal Procuratore Federale, ed in secondo grado sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati, in primo grado, dal Giudice Sportivo Regionale.

5. Sono riservati alla competenza esclusiva della Commissione Disciplinare Federale Nazionale:

a) i procedimenti aventi ad oggetto fatti, non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, che abbiano avuto influenza sulla regolarità di una gara;

b) i procedimenti nei confronti dei Giudici di Gara;

c) i procedimenti promossi nei confronti di dirigenti nazionali, regionali e provinciali della F.C.I.,

d) i procedimenti nei confronti di dirigenti, corridori e tesserati, anche di nazionalità straniera, in materia di violazione delle norme sulla tutela sanitaria;

e) i procedimenti di sospensione cautelare a carico di affiliati e/o tesserati.

6. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni corrispondenti sono assunte dal Componente designato dagli altri membri, oppure, nel caso di mancato accordo su tale designazione, dal componente più anziano d'età.

ARTICOLO 42 - SOSPENSIONE CAUTELARE

1. Gli Organi di Giustizia e Disciplina di primo grado possono disporre, a seguito di motivata richiesta del Procuratore Federale, in via cautelare, la sospensione per non più di 60 giorni da ogni attività sportiva/federale, dei tesserati e degli affiliati, a carico dei quali sia stato instaurato procedimento disciplinare e per violazione delle Norme Sportive Antidoping. I provvedimenti possono essere revocati o modificati prima della conclusione del giudizio, a seguito di ricorso dell'interessato.

2. Il provvedimento deve contenere tutti gli elementi previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale, pena la nullità del provvedimento stesso, a seguito di ricorso dell'interessato.

3. Avverso il provvedimento di sospensione cautelare è ammesso ricorso alla Commissione di Appello Federale entro il termine di giorni 10 (dieci), dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

ARTICOLO 43 – RICORSI E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Tutti i ricorsi previsti nel presente Statuto devono essere presentati all'organo competente, nel termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione del provvedimento impugnato, con contestuale inoltro alla controparte a pena di inammissibilità.

ARTICOLO 44 - PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli Organi di Giustizia e Disciplina adottano le loro decisioni esclusivamente sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale e nel rispetto delle procedure che dovranno garantire agli associati, su un piano di parità, il contraddittorio fra le parti. La Giustizia Sportiva deve essere improntata alla massima rapidità, pur nel rispetto del diritto di difesa. I procedimenti devono concludersi in termini di ragionevole durata. Al fine di assicurare la celerità della giustizia sportiva, deve essere previsto il termine massimo di 3 mesi per la conclusione delle indagini del Procuratore Federale e dei procedimenti di primo e secondo grado, a decorrere rispettivamente:

- dall' inizio delle indagini;
- dalla richiesta di rinvio a giudizio
- dalla presentazione dell' appello

A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa, anche in relazione ai tempi della decisione.

2. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia e Disciplina sono immediatamente esecutivi nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti i soggetti tesserati ed affiliati alla F.C.I.

3. I Componenti degli Organi di Giustizia e Disciplina, hanno l'obbligo di astenersi per gravi ragioni di opportunità e convenienza e nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, il Giudice può essere ricusato con le modalità previste nel medesimo regolamento.

4. Esperito il grado di giustizia sportiva federale in materia di antidoping, è possibile ricorrere al Tribunale Nazionale Antidoping.

ARTICOLO 45 - PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA E PRESCRIZIONE

**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE**

**Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011**

1. L'amnistia è un provvedimento del Consiglio Federale, che estingue le violazioni di norme e disposizioni della F.C.I.,
2. L'indulto è un provvedimento del Consiglio Federale che condona la pena inflitta in tutto o in parte, ovvero la commuta in altra specie.
3. La grazia è un provvedimento di clemenza di competenza del Presidente Federale, che lo adotta previo parere del Consiglio Federale, su richiesta scritta del tesserato al Presidente della Federazione.
4. La riabilitazione è un provvedimento di competenza del Consiglio Federale, che estingue le sanzioni accessorie alla condanna inflitta ed ogni altro effetto della stessa, su domanda dell'interessato.
5. Le infrazioni costituenti illecito sportivo si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data della commessa violazione. Le infrazioni relative alla violazione delle norme sportive antidoping si prescrivono nel termine di otto anni. L'inizio del procedimento disciplinare interrompe la decorrenza della prescrizione.

ARTICOLO 46 - VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Giustizia Federale hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie tecniche e disciplinari di cui all'art.2 della Legge del 17 ottobre 2003 n. 280.
3. E' fatto altresì obbligo agli affiliati ed ai tesserati di rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del c.p.c. e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia Federale e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo. L'arbitrato è regolato dal Regolamento di Giustizia e Disciplina
4. L'inosservanza della disposizioni previste, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ARTICOLO 47 - IL COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Collegio Arbitrale è composto da un Presidente e dai due membri. Questi ultimi sono singolarmente nominati da ciascuna delle parti della controversia da dirimere e provvedono, concordemente, alla designazione del Presidente da scegliersi all'interno di un apposito elenco deliberato dal Consiglio Federale su proposta della Corte d'Appello Federale tra esperti in materia giuridica sportiva. In mancanza di accordo, la nomina del Presidente è effettuata dal Presidente della Corte Federale. Parimenti, lo stesso Organo, procederà alla nomina dell'arbitro, eventualmente non indicato, da una delle due parti, scegliendolo dall'elenco di cui sopra.
2. I Componenti del Collegio Arbitrale, sul mandato loro conferito dalle parti, provvedono, con apposito giudizio, alla regolamentazione del conflitto di interessi in atto tra le parti stesse e giudicano, inappellabilmente, sulla controversia, devoluta al loro esame, nella veste di amichevoli compositori, con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale. La Segreteria provvederà a darne tempestiva comunicazione alle parti.
3. Il lodo deve essere emesso dal Collegio Arbitrale entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data dell'accettazione della nomina da parte del Presidente e deve essere depositato, munito di adeguata motivazione, per la sua esecuzione, presso la Segreteria della F.C.I. entro giorni 10 (dieci) dalla sua sottoscrizione. La Segreteria provvederà a darne tempestiva comunicazione alle parti.

ART. 48 - TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT

1. Le controversie che contrappongono la F.C.I. a soggetti affiliati e/o tesserati, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute su istanza delle parti interessate, unicamente al Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport, istituito presso il C.O.N.I., con esclusione delle controversie, che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 (centoventi) giorni, a € (euro) 10.000,00 (diecimila) di ammenda, a quelle in materia di doping in applicazione della clausola compromissoria, prevista dall'art. 46 dello Statuto.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione.
3. Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

TITOLO VII: SEGRETERIA GENERALE

**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE**

**Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011**

ARTICOLO 49 - SEGRETERIA GENERALE

1. La Segreteria Generale ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi elettivi centrali della Federazione. E' retta dal Segretario Generale. tale incarico è affidato dal Consiglio Federale con contratto di diritto privato a termine.
2. Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e degli altri Organi collegiali centrali federali e ne cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario coordina e dirige la Segreteria Generale e la gestione del personale amministrativo e tecnico operante nella Federazione

TITOLO VIII -LE LEGHE DEL CICLISMO-

ARTICOLO 50- COSTITUZIONE, COMPITI E INCOMPATIBILITA'.

1. Le Leghe, una per l'attività dilettantistica e l'altra per l'attività professionistica, sono associazioni riconosciute dalla F.C.I. ai fini sportivi con il compito di promuovere, organizzare, regolamentare e sviluppare l'attività ciclistica dilettantistica o professionistica in conformità delle leggi dello Stato e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme approvate dall'U.C.I. e dal C.O.N.I. e dalle norme dello Statuto federale
2. Le due leghe sopra citate possono essere istituite se all'atto dell'istituzione, i costituenti, rappresentano almeno il novanta per cento delle Società affiliate relative alla attività interessata.
3. La Lega, costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, allo scopo di tutelare gli interessi sportivi delle società e delle associazioni sportive ad essa aderenti, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, tecnica e finanziaria, sotto la vigilanza della FCI.
4. L'ordinamento interno e l'amministrazione dell'ente nonché i diritti ed i doveri degli associati e dei tesserati sono disciplinati dallo Statuto, deliberato dall'Assemblea degli associati e approvato dalla FCI nel rispetto delle norme del Coni e della FCI che provvede al riconoscimento
5. Una Lega è costituita:
 - dalle società sportive affiliate alla F.C.I., dalle Società organizzatrici e dagli Enti organizzatori affiliati alla F.C.I. che organizzano gare iscritte nel calendario dilettantistico o professionistico internazionale e nazionale .
6. La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l'ordinamento federale, e dei rapporti con la Federazione è rimessa ad un'apposita convenzione stipulata tra la Lega e la Federazione, in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali.
7. Lo statuto di una Lega deve garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea
8. Le Leghe in quanto enti riconosciuti dalla Federazione sono soggetti alla giustizia sportiva federale
9. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto, tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del Coni.

TITOLO IX: FINANZIAMENTO E GESTIONE

ARTICOLO 51- BILANCIO E PATRIMONIO FEDERALE

1. Il bilancio di esercizio federale è approvato annualmente dal Consiglio Federale, visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ed è sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione, o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI dovrà essere convocata l'Assemblea Nazionale Straordinaria degli affiliati, per deliberare sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dal precedente art. 8. Il bilancio deve essere redatto nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali.
2. Tutti i beni oggetto del Patrimonio, devono risultare da un libro inventario tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'Amministrazione del patrimonio, delle entrate e delle uscite, è competenza esclusiva del Consiglio Federale il quale adotta un sistema di governance per la gestione delle attività, caratterizzato dall'attenzione alla valorizzazione delle risorse e all'uso responsabile delle stesse per assicurare solidità finanziaria e patrimoniale alla Federazione, nel medio e lungo periodo. La gestione amministrativa della F.C.I. è orientata al rispetto rigoroso della normativa vigente, con particolare riguardo ai principi di correttezza, trasparenza e di esaustività.
4. Tutte le entrate e le uscite di qualsiasi Organo federale, centrale o periferico, concorrono alla formazione del Bilancio federale.

**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
STATUTO FEDERALE**

**Testo approvato dal Consiglio Federale del 24 agosto 2011
Da sottoporre all'Assemblea Nazionale Straordinaria del 4 dicembre 2011**

5. L'esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno solare e la gestione spetta al Consiglio Federale ed è svolta sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione di Contabilità della Federazione. La struttura del Bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate dal predetto Regolamento, approvato dal Consiglio Federale.

6. La gestione finanziaria si svolge in base al Bilancio Preventivo deliberato dal Consiglio Federale nei termini e modalità previste dalla Legge, corredato con le relazioni del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI, devono essere pubblicizzati per il tramite del sito federale. Il bilancio delle società strumentali allo svolgimento dei compiti della FCI eventualmente costituite deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.

ARTICOLO 52- MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solamente nelle Assemblee Nazionali Straordinarie nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che le proposte di modifica siano formulate dal Consiglio Federale o da un affiliato avente diritto di voto;
- b) che le proposte di modifica ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti.

2. Per dar luogo a convocazione di Assemblee straordinarie per modifiche allo Statuto, su richiesta degli affiliati aventi diritto al voto la richiesta medesima deve essere presentata da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti gli aventi diritto.

3. In tal caso il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta dovrà indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria entro trenta giorni e la stessa dovrà svolgersi entro i successivi sessanta giorni.

4. Le proposte di modifica formulate dagli aventi diritto a voto dovranno essere presentate alla Segreteria Generale e rese note dalla stessa, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento Organico.

ARTICOLO 53 – REFERENDUM

1. Il Consiglio Federale può indire Referendum per conoscere il parere degli aventi diritto al voto su questioni di particolare importanza e di eccezionale interesse.

2. Non possono essere sottoposte a Referendum né modifiche statutarie, né questioni di fiducia sull'operato del Consiglio Federale od altro Organo federale, o di singoli membri degli stessi.

3. La richiesta di Referendum può essere proposta da almeno un quinto degli Affiliati aventi diritto al voto al momento della richiesta stessa. In questo caso il Consiglio Federale è obbligato ad indirlo.

ARTICOLO 54 - SCIoglimento DELLA F.C.I.

1. Lo scioglimento della Federazione può essere disposto dall'Assemblea Nazionale Straordinaria di primo grado, appositamente convocata, secondo le norme fissate dal presente Statuto.

ARTICOLO 55 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto e le eventuali modifiche entreranno in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni.

ARTICOLO 56 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica la legislazione italiana in materia, oltre alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e degli organismi sportivi internazionali.